



Oggetto: affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, raccolta differenziata ed altri servizi accessori, di pertinenza dei comuni di Butera, Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi e Sommatino, per mesi sei.

Contratto d'appalto n. 23 del 21 luglio 2010.

Delibera Commissariale n. 15 del 8/06/2011

Proroga del servizio – Estensione

Premesso che:

- con il contratto in epigrafe è stato affidato alla S.A.p. s.r.l. di Agrigento il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi accessori di pertinenza dei comuni di Butera, Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi e Sommatino, per mesi sei;
- il predetto servizio è, iniziato il 21 marzo 2010, e scadeva il 20 settembre 2010;
- con verbale del 20 settembre 2010, a motivo del protrarsi della definizione della procedura di affidamento del nuovo servizio oltre la scadenza del presente affidamento, è stata concessa una proroga di due mesi, fino al 20 novembre 2010;
- acquisita, nel frattempo, la sentenza del T.A.R. Palermo del 19 – 22 novembre 2010, sostanziata nel rigetto della richiesta di sospensiva della procedura di gara avanzata dalla ditta concorrente Ecomed, il 13 dicembre 2010 si era proceduto alla consegna formale, sotto riserve di legge, del nuovo servizio all'A.T.I. SAP, Capogruppo con l'intesa che il nuovo servizio iniziasse concretamente a far data dal 20 dicembre 2010;

Preso atto che:

- con sentenza del 17 dicembre 2010 il Consiglio di Giustizia Amministrativa, adito in seconda istanza dalla ditta concorrente Ecomed, ha accolto l'appello cautelare della ricorrente, pur senza entrare nel merito;

Ritenuto:

pertanto e di conseguenza necessario, nell'interesse di questo A.T.O. CL2, differire l'eventuale consegna del nuovo servizio al nuovo pronunciamento del T.A.R., richiamato in causa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con la Sentenza dianzi citata, pronunciamento che è stato fissato per il 17 maggio 2011;

Visto:

l'art. 32 del C.S.A. e tenuto conto che, ad oggi, la mancata definizione della procedura di affidamento del nuovo servizio, non è da addebitare a questo A.T.O. CL2;

l'art. 125 comma 10 lett. c) e d) del DLG 163/2006;

Tenuto conto delle speciali circostanze espresse in premessa e che:

- a) non risulta possibile, per i motivi igienico-sanitari, alcuna interruzione del servizio;
- b) nelle more dell'acquisizione della sentenza TAR, che doveva andare in decisione per il 17.05.2011, è necessario effettuare una ulteriore proroga al servizio;
- c) nelle more della decisione di cui sopra necessita un congruo lasso di tempo al fine di procedere all'eventuale indizione di nuova gara d'appalto per il riaffidamento del servizio de quo;

Sentito il Responsabile delegato della ditta S.A.P. s.r.l., tenuto conto che un'interruzione del servizio provocherebbe sicuramente inconvenienti igienico – sanitari, vista l'impossibilità odierna di adottare provvedimenti consequenziali alle statuizioni dell'adito Tribunale amministrativo, con la presente lo scrivente Commissario Liquidatore dell'ATO CL2,

DELIBERA

- 1) concedere una ulteriore proroga di giorni 31 al servizio di cui al contratto n. 23 del 21 luglio 2010;
- 2) dare atto che per effetto delle proroghe precedenti e di quella concessa con la presente delibera, il servizio andrà a scadere il 30/06/2011;
- 3) che qualora nelle more della decisione del TAR il servizio dovesse essere aggiudicato detta proroga perderà immediatamente efficacia;
- 4) dare atto che la suddetta estensione di proroga viene concessa a condizione che Codesto appaltatore non tragga motivi per accampare motivi o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 5) dare atto, così come specificato nelle proroghe precedenti, che per ogni scadenza di mese solare (ogni 30 gg) verrà verificato il risultato della raccolta differenziata e che, a termini del C.S.A., si darà luogo ad una decurtazione sul corrispettivo dovuto di € 10.000,00 per ogni punto percentuale inferiore al 23,70% di raccolta differenziata raggiunta; e ciò fermo restando il dispiegamento dell'organizzazione della ditta S.A.P. s.r.l., giusto quanto stabilito da combinato disposto degli artt. 42 e 45 del C.S.A., in merito al Servizio di raccolta differenziata porta a porta (.....

presso ogni utenza domestica e grande utenza ...), su tutto il territorio dei Comuni interessati, secondo il principio del riconoscimento del Servizio effettivamente prestato.

Gela, 08.06.2011

Il Commissario Liquidatore dell'ATO C12
(Avv. Gianni Mirabile Panebianco)

Il responsabile delegato della ditta S.A.P. s.r.l.
(Sig. Gianni Mirabile)

